



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'Art. 7 della legge 267/2002, disciplina l'organizzazione del Servizio di Protezione Civile a livello comunale, il funzionamento dell'ufficio Comunale di Protezione Civile la partecipazione dei vari addetti e dei volontari.

Regola l'attività di una apposita organizzazione a livello comunale per assicurare l'incolumità dei cittadini da calamità naturali o conseguenti ad attività dell'uomo o per prevenire, nel limite del possibile, eventi di rischio e intervenire, nel caso di emergenza, con uomini e mezzi di pronto impiego presenti nel territorio comunale, in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi richiesti alle altre componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Inoltre forma oggetto del presente regolamento il complesso delle misure da predisporre e delle attività da compiere nel fronteggiare emergenze determinate da calamità naturali o da altri eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo e in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.

Art. 2

(Uffici Comunali di Protezione Civile)

Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 10 febbraio 1997, n. 4 è istituito l'Ufficio Comunale di Protezione Civile per lo svolgimento dei compiti: amministrativi, di informazione e di intervento, necessari per fronteggiare emergenze e calamità.

A coordinare il servizio è preposto un dipendente nominato dal Sindaco che svolgerà i compiti amministrativi del servizio, terrà i necessari collegamenti con i servizi esterni, sanitari e di pronto intervento, svolgerà le funzioni di Segretario del Comitato Comunale di Protezione Civile.

Avrà anche il compito di ricevere le comunicazioni e le informazioni relative alla previsione o al verificarsi di emergenze o calamità, di cui darà immediata comunicazione al Sindaco e al servizio interessato, inoltre, se necessario, al nucleo operativo di pronto intervento e ai componenti il Comitato Comunale di Protezione Civile seguendo le modalità previste dal Piano.

Per poter affrontare le situazioni di emergenza l'Ufficio di P.C. parteciperà con proprio organigramma al servizio di pronta reperibilità o farà ricorso al servizio espletato nell'ambito dell'U.T.C. collaborato, nelle situazioni di emergenza, delle strutture previste nel Piano Regionale.

Art. 3

(Attività e compiti)

Per attività di protezione civile si intende l'espletamento di compiti diretti a proteggere la popolazione dai pericoli di calamità, a superarne gli effetti immediati, a mettere in atto i primi soccorsi ed inoltre dei compiti complementari di previsione, di prevenzione e di informazione.

L'attività di protezione è volta a tutelare l'integrità della vita, i beni e l'ambiente dai danni e dal pericolo derivanti da calamità naturali o da altri eventi calamitosi. Il soccorso mira ad assicurare ai cittadini colpiti da eventi calamitosi ogni forma di primari assistenza.

La previsione tende, mediante studi ed indagini, alla individuazione dei rischi e delle zone soggette a rischio. La prevenzione consiste nelle attività dirette ad evitare o ridurre le possibilità che si verifichino danni in conseguenza di eventi calamitosi.

Rientrano fra le attività di protezione civile tutte quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e quelle dirette a superare l'emergenza con le iniziative necessarie per ripristinare le normali condizioni di vita.



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4

(Tipologia degli eventi)

Ai fini del presente regolamento gli eventi calamitosi, naturali o connessi con l'attività dell'uomo, si distinguono in:

A – EMERGENZE quando per ubicazione ed estensione circoscritta, per danni limitati alle persone e ai beni possono essere fronteggiati con interventi diretti ed attuabili dagli Organi Comunali;

B – CALAMITA' quando per intensità e per estensione i danni gravi alle persone e ai beni debbono essere fronteggiati con mezzi straordinari e con l'intervento di più Enti o organizzazioni extra comunali.

Il piano individuerà le emergenze per le quali dovrà essere attivato il servizio di protezione civile e le modalità di allerta e di intervento.

Le microemergenze, cioè quelle situazioni che già normalmente i vari servizi comunali affrontano giornalmente, restano di competenza delle normali strutture dell'Ente.

Il Sindaco, appena avuta notizia del pericolo o dell'evento, valuterà la necessità di attivare il servizio di protezione civile.

Art. 5

(Autorità comunale di protezione civile)

Il Sindaco, Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge 24-02-1992, n. 225 è Autorità Comunale di Protezione Civile.

Ai verificarsi nell'ambito del territorio comunale di uno degli eventi di cui alla lettera A) del precedente articolo, Il Sindaco dichiara lo stato di emergenza, determinandone la durata, l'estensione territoriale, indicando i primi interventi e attivando i primi soccorsi.

Al verificarsi di emergenze nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, prevede agli interventi necessari e compie ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Regione.

Al verificarsi di una calamità o constatando che l'emergenza non può essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco, dopo aver predisposto i primi interventi e quanto possibile ai sensi del precedente comma, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto ed agli Enti che gestiscono servizi utili o possono attuare interventi necessari a superare l'emergenza. Nelle more assume la direzione delle unità di primo intervento e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi. Promuove campagne educative atte ad informare la popolazione sui contenuti del Piano di Protezione Civile e sulle norme di comportamento da tenere in caso di eventi calamitosi.

Per assicurare sempre la presenza di un coordinamento dell'attività di protezione civile, il Sindaco può individuare all'interno dell'amministrazione comunale dei collaboratori che lo supportino in tali attività.

Art. 6

E' costituito il gruppo comunale dei volontari di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Art. 7

L'Ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte dell'Organo Direttivo.

L'Amministrazione Comunale studia e propone le iniziative più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

I volontari ammessi sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Sindaco che ne certifica le generalità, l'appartenenza al Gruppo. La qualifica ai sensi del successivo articolo otto.

Art. 8

Il Sindaco, quale organo direttivo ordinario di Protezione Civile, è il responsabile unico del gruppo e può nominare fra i componenti del gruppo stesso uno o più coordinatori, che hanno la responsabilità del gruppo durante le sue complesse attività.

Art. 9

I volontari sono addestrati a cura della Direzione Regionale della Protezione Civile e/o della Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale VV. FF. del Gruppo Forestale Regionale ed altri eventualmente individuati fra gli Enti, che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei

I volontari oltre all'addestramento sopra indicato partecipano ai Corsi di Formazione ed Aggiornamento previsti dalla normativa nazionale e regionale ed in tal senso organizzati dalla Amministrazioni competenti.

Art. 10

All'interno del gruppo comunale possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio (incendi, ecc.) è soggetto ed alla struttura organizzativa dell'organismo comunale di Protezione Civile.

Per ogni squadra sarà nominato un capo squadra che ha la responsabilità operativa della squadra stessa durante le sue attività.

Art. 11

Il gruppo organizzato dal Comune, dell'ambito delle proprie funzioni, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione al coordinamento degli interventi., collabora altresì, con gli organismi di Protezione Civile nelle altre fasi in cui questa si articola.

Art. 12

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Ogni attività svolta dal volontario dovrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo o dal Coordinatore del Gruppo

Il volontario che dovesse intervenire alle attività del Gruppo con equipaggiamento non idoneo all'evento in corso, opera esclusivamente sotto la propria responsabilità.

Art. 13

Per dotare il Gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché alle sedi di allocamento e di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà accedere ai contributi statali e regionali secondo la normativa vigente.



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Tutte le spese ed i contributi a nome del Gruppo verranno iscritte in un apposito registro e dovranno essere visionate ed approvate da un membro preposto dell'Amministrazione Comunale, dal Responsabile Comunale Ufficio di Protezione Civile e dal Revisore del Gruppo.

Le dotazioni del Gruppo Comunale possono integrare con equipaggiamento e messi speciali di intervento che vengono all'uopo assegnati dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile e/o dalla regione.

Art. 14

Ai volontari impegnati in attività di soccorso ed assistenza in occasione di pubbliche calamità, vengono garantiti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 10 del D.P.R. 21.09.1994, n. 613, i seguenti benefici;

- a) Il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) Il mantenimento del trattamento economico e previdenziali da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) La copertura assicurativa secondo la modalità previste dall'art. 4 della legge 11.08.1991, n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione

Ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari si cui sopra, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Alle associazioni di volontariato vengono garantiti ai sensi e con al modalità di cui all'art. 11 del D.P.R. 21.09.1994, n. 613 i seguenti rimborsi delle spese sostenute:

- a) Carburante consumato dagli automezzi utilizzati, documentato sulla base del chilometraggio percorso e da liquidare a seguito di presentazione delle fatture di pagamento o secondo le tariffe previste dalla normativa vigente,
- b) Eventuali danni o perdite subite delle attrezzature e dei mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
- c) Altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.

Art. 15

Il o i Coordinatori ed il capo Squadra per le rispettive competenze sono garantiti del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 16

La dotazione, la gestione e l'impiego dei mezzi ed attrezzature disponibili da parte dei volontari saranno regolati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 17

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni comporteranno la sospensione temporanea, in via precauzionale o, nei casi di maggior gravità, l'espulsione dal Gruppo.

Il volontario dopo tre assenze ingiustificate, vagliate dal consiglio direttivo, potrà essere escluso dal Gruppo.

Ogni volontario è tenuto ad utilizzare l'equipaggiamento in dotazione esclusivamente per le attività inerenti il Gruppo, in caso di utilizzo diverso, il volontario può essere escluso e sarà tenuto a restituire immediatamente l'equipaggiamento ricevuto.



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Tali provvedimenti assunti dal Sindaco possono essere proposto allo stesso dai Coordinatori del Gruppo.

Art. 18

Per quanto non espressamente e visto dal presente regolamento si fa riferimento alla statuto del gruppo comunale di protezione civile ed alla legislazione vigente in materia di protezione civile e di volontariato di protezione civile.